

n. 135/3-07

## **CITTA' DI TORINO**

### **Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

**30 Ottobre 2007**

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **30 Ottobre 2007**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PESSANA, SOCCO, e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **22** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **MAGLIANO, PEPE e TRABUCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Teresa DIENI**

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO AL "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DELL'ART. 7 BIS"**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DELL'ART. 7 BIS" \*\*PARERE SFAVOREVOLE\*\*

Il Presidente PAOLINO riferisce,

La Presidenza del Consiglio Comunale, con nota del 25 settembre 2007 prot. n. 1807, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla deliberazione proposta dai Consiglieri Ghiglia, Ravello, Galasso e Ventriglia avente ad oggetto "Regolamento di Polizia Urbana. Introduzione dell'art. 7 Bis. Approvazione"

In tale proposta si afferma nella narrativa quanto segue:

"La presenza sul territorio comunale di persone che esercitano l'attività di "lavavetri" e/o di "parcheggiatore abusivo" contribuisce all'aumento del degrado delle strade cittadine".

"Se si considera che i soggetti nell'esercizio delle suddette attività utilizzano spesso la forza della minaccia e della violenza fisica per imporre il loro servizio ovvero per ottenere un pagamento non dovuto, diventa di tutta evidenza che tale fenomeno incide sulla sicurezza e sull'incolumità dei cittadini".

"I cosiddetti "lavavetri", inoltre causano gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo spesso i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive del suolo pubblico messe in atto con secchi, attrezzi vari, ombrelloni".

"Conseguentemente all'esercizio della suddetta attività trova nocumento anche l'igiene delle strade a causa della presenza di secchi o altri contenitori e attrezzi usati per la lavatura dei parabrezza dei veicoli, nonché a causa del rovesciamento dei medesimi sulla strada".

"Il mestiere di "lavavetri" e di "parcheggiatore abusivo", viene svolto abusivamente ed esercitato con modalità tali da creare una situazione di pericolo per la cittadinanza e per la sicurezza, nonché per l'ordinato svolgimento della circolazione stradale e l'igiene pubblica".

"Sulla base di queste considerazioni si ritiene essenziale addivenire ad una modifica del Regolamento di Polizia Urbana che introduca lo specifico divieto di svolgere sul territorio comunale l'attività di "lavavetri" e di "parcheggiatore abusivo", prevedendone le relative sanzioni".

In attuazione di quanto sopra esposto, la deliberazione in oggetto propone di integrare il Regolamento Comunale di Polizia Urbana con l'introduzione di un art. 7 Bis così formulato:

“attività vietate

- 1) a tutela dell'incolumità pubblica e del decoro urbano è vietato l'esercizio dell'attività di “lavavetri” sulle carreggiate e agli angoli delle strade.
- 2) Chiunque venga colto nell'esercizio di tale attività o in circostanze tali da poter essere facilmente ricondotto alla suddetta attività subisce l'immediato sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività e delle somme indebitamente riscosse e incorre in sanzioni amministrative da un minimo di 675 Euro ad un massimo di 2.500 Euro e, in caso di recidiva, viene allontanato, anche con l'uso della forza, dagli Agenti di Polizia Municipale.
- 3) A tutela dell'incolumità pubblica e del rispetto della legalità e della sicurezza è vietato l'esercizio dell'attività di “parcheggiatore abusivo” ovunque svolto sul territorio comunale, nei parcheggi pubblici a raso, in barriera e in quelli in struttura, ancorchè gestiti da GTT.
- 4) Chiunque svolga la suddetta attività di “parcheggiatore abusivo” incorre in una sanzione amministrativa, così come disciplinato dal Codice della Strada, e subisce il sequestro delle somme indebitamente riscosse. Gli Agenti di Polizia Municipale hanno comunque la facoltà di allontanare, anche con l'uso della forza, i recidivi dai luoghi in cui abitualmente svolgono la loro attività illecita”.

A tale proposta il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ha espresso il seguente parere tecnico:

- comma 1)      parere favorevole
- comma 2)      parere non favorevole, in quanto i limiti edittali sono eccedenti quelli dell'art. 7 bis T.U. 267/200 (da 25 Euro a 500 Euro), previsti per la violazione dei Regolamenti Comunali.  
L'uso della forza non può essere codificato in assenza dei presupposti di Legge fissati dal Codice Penale.
- comma 3)      parere non favorevole, in quanto la norma ricalca integralmente un precetto di legge ed è quindi pleonastica.
- comma 4)      parere non favorevole, in quanto l'uso della forza non può essere codificato in assenza dei presupposti di Legge fissati dal Codice Penale.

Il parere relativo a “Regolamento di Polizia Urbana. introduzione dell'art. 7 bis” è stato esaminato e discusso in sede di Conferenza Capigruppo in data 25 ottobre 2007.

Si propone di esprimere **Parere negativo** facendo proprie le osservazioni espresse dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale per i commi 2, 3 e 4 del dispositivo e, per quanto concerne il comma 1 e la narrativa, non condividendo lo spirito della proposta che è di mera ed esclusiva natura repressiva e non affronta più complessivamente, anche in chiave di prevenzione, il problema della presenza di persone agli incroci.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere negativo** al “Regolamento di Polizia Urbana. Introduzione dell’art. 7 Bis”

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	22
Astenuti	5 (Arnulfo, Invidia, Miletto, Pessana e Socco)
Votanti	17
Voti favorevoli	16
Voti contrari	1

#### DELIBERA

di esprimere **parere negativo** al “Regolamento di Polizia Urbana. Introduzione dell’art. 7 Bis”